

censimento l'esattezza delle dichiarazioni ottenute e li faranno raccogliere nei termini che saranno indicati dal regolamento.

(È approvato).

Art. 6.

I capi di famiglia, e, per i militari, i capi dei corpi, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc., che riuniscono in comune convivenza più persone, e gli individui che vivono soli, dovranno inscrivere o fare inscrivere dai commessi comunali a ciò destinati, nei fogli e nelle schede distribuite a domicilio per il censimento, le notizie richieste, tanto per sè, quanto per le persone conviventi con essi, e dovranno riconsegnare le schede così riempite ai commessi che si recheranno a ritirarle.

Si dovranno indicare come *temporaneamente assenti* soltanto i membri della famiglia, che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che vi faranno presumibilmente ritorno entro l'anno 1911.

Così pure i capi, padroni o direttori di opifici o imprese industriali dovranno fornire, per sè e per i loro dipendenti, le notizie richieste nel questionario speciale ad essi consegnato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchini. Ne ha facoltà.

BIANCHINI. Prego l'onorevole ministro di volere esaminare se non vi avrebbe maggiore esattezza tecnica di linguaggio, sostituendo alla parola *domicilio* del secondo comma, la parola *residenza*. Infatti una assenza dal domicilio si capisce poco, si capisce invece l'assenza di fatto, e ciò induce a ritenere che qui si sia inteso di parlare appunto di residenza e di abituale dimora, anche perchè è noto che, secondo il codice civile, il domicilio ha tutt'altro significato e non esige affatto quella presenza, la quale sola può dar luogo a parlare di assenza.

Quindi, poichè al primo comma si parla non solo di capi di famiglia, ma di tutti i capi della convivenza, io proporrei che questo secondo comma fosse modificato così:

« Si dovranno indicare come temporaneamente assenti i membri della famiglia e della convivenza che abbiano conservato presso di essa la residenza, e vi faranno presumibilmente ritorno entro l'anno 1911 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Veramente io ho una certa peritanza ad accettare all'improvviso degli emendamenti, tanto più che questa materia è consacrata dall'uso.

Questo articolo riproduce quello delle altre leggi per i censimenti; quindi pregherei l'onorevole Bianchini di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini insiste nel suo emendamento?

BIANCHINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie richieste nei fogli e nelle schede del censimento della popolazione, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in una ammenda non minore di lire 5 ed estensibile a lire 50. Il minimo della pena pecuniaria sarà elevato a 50 lire e il massimo a 500 per le risposte rifiutate o scientemente alterate riguardo ai quesiti del censimento industriale.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 201, 202 e 203 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

A questo articolo l'onorevole Meda propone il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire:*

« Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 218, 219, 220 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 164 ».

L'onorevole Meda ha facoltà di svolgere il suo emendamento, nel quale sono diverse correzioni da fare.

MEDA. Il mio emendamento non ha bisogno di essere spiegato: nell'articolo si indicano evidentemente per errore gli articoli del testo unico del 1898; ma oggi abbiamo il testo unico del 1908 e ad esso bisogna riferirsi.

Avverto poi che nel mio emendamento deve esser tolto il n. 164 appostovi per errore, il quale corrisponde appunto al testo 1898 e non al testo 1908. Deve invece mettersi il n. 269. Mi si è fatto da ultimo osservare che effettivamente l'articolo 218 non